

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) E  
GARANZIE ACCESSORIE (ARD)**

**AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL  
(ATV SRL)  
Lungadige Galtarossa, n. 5  
37133 Verona  
P.IVA 03644010237**

e

---

Decorrenza ore 24.00 del 31.05.2009

Scadenza ore 24.00 del 30.06.2010

**PREMESSA**

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e **successive modificazioni ed integrazioni** di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche e alle disposizioni che in tema di contratti siano **eventualmente** presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio **nel quale viene svolta la gara.**

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

## DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

### **LEGGE**

**Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni**, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n.273.

### **REGOLAMENTI**

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

### **IMPRESA**

Compagnia/Società assicuratrice.

### **AZIENDA**

Azienda Trasporti Verona Srl, Lungadige Galtarossa, n. 5  
P.IVA 03644010237

### **CONTRAENTE ASSICURATO**

Azienda Trasporti Verona Srl, Lungadige Galtarossa, n. 5  
P.IVA 03644010237

### **CAPITOLATO**

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico o di pubblica utilità.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'oneri ovvero con quest'ultimo coincidente.

### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

**INDENNIZZO DIRETTO:**

La somma pagata dall'impresa delegataria al contraente assicurato per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

**FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato.

**COSE**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE**

L'Azienda Trasporti Verona Srl, è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, all'Azienda Trasporti di Verona (ATV) competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

- dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito dei Comuni di Verona e di altri Comuni compresi nel bacino di traffico della Provincia di Verona per i quali si rendesse necessaria l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzioni con gli Enti interessati;
- dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Veneto.

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Azienda Trasporti di Verona (ATV) può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporto pubblico o privato di persone e merci ;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap;
- eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

L'Azienda Trasporti di Verona (ATV Srl) può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "subaffidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali subaffidatari del servizio.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

## **REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE**

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa ..... è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. .... del ..... pubblicato in G.U. n. .... del .....

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel presente Capitolato, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.16).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- regola, ad integrazione dell'art. 1902, 1° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681);
- regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.

### **Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **1.1 PROVA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

#### **1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) anche nell'ipotesi che il contratto passi da una impresa ad un'altra, nel qual caso è dovuto alla prima il rateo di premio afferente il periodo di mora garantita e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio senza che sia avvenuto il pagamento, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

#### **1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO**

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente non sarà tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

#### 1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

#### 1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte le attività aziendali ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

##### a) aggravamento del rischio

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere al relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta di comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è stabilito dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art 1898 del Codice Civile.

##### b) diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

##### c) cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

#### 1.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata per lo stesso rischio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ove ne ricorrano le condizioni.

#### 1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicurato diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

#### 1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

#### 1.9 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

#### 1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

### **Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i massimali della presente polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto,

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

## 2.2 LIMITE DELL'ASSICURAZIONE - MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

Massimali: l'impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di € 26.000.000,00 (ventiseimilioni/00) per ogni sinistro, per tutti i veicoli come segue, delegando all'impresa la gestione.

### **Autobus**

Tariffa fissa

### **Autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli uso speciale, rimorchi e targhe prova**

Tariffa fissa con maggiorazione di pejus

### **Autoveicoli**

Tariffa BONUS/MALUS

## 2.3 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 V comma del D.Lgs. 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione, o ad altro titolo ad esecutori dei servizi, ed anche se di proprietà di questi ultimi se ricompresi nel novero degli "assicurati" come esplicitato nella DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA' DEL CONTRAENTE, parte integrante del presente capitolato;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa; nel caso di impiego saltuario in servizi di linea di autobus assicurati per il servizio per noleggio o turismo;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- e) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- f) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio / esplosione dei veicoli,

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

- scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- h) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
  - i) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
  - l) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
  - m) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo.

#### 2.4 SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non manovrabili, nell'ambito degli impegni assunti nella carta dei servizi.

#### 2.5 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso. E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico non inferiore a 0,5 grammi per litro di aria respirata e sempreché non si tratti di soggetto alcolista, altresì nel caso in cui il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Resta ferma, nei casi sopramenzionati, la rivalsa nei confronti del conducente.
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.4.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

#### 2.6 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi:

- a) gli enti proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

- Contraente, unitamente alle società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
  - c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida;
  - d) le ditte con le quali il contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
  - e) le società titolari dei subaffidamenti del servizio sono considerate terze tra di loro relativamente agli eventuali danni subiti dai mezzi assicurati come da elenco.

## 2.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

## 2.8 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

### a) PAGAMENTO ANNUALE

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede Territoriale o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore ovvero presso il broker di fiducia dell'azienda.

### b) PAGAMENTO FRAZIONATO

In caso di pagamento frazionato il premio non viene maggiorato dei diritti di frazionamento.

Per le rate successive alla prima la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art. 1.2 della presente polizza.

## 2.9 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

## 2.10 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 1 (uno) mesi 1 (uno) a decorrere dal 31.05.2009 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 30.06.2010.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a 6 mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

contrattuali.

A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato per un altro anno alle medesime condizioni normative ed economiche.

#### 2.11 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro alla Società entro 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia dei sinistri è redatta su modello predisposto dal Contraente.

È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

#### 2.12 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'impresa su richiesta del contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 n. 273.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

#### 2.13 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purchè in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente.

In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Si precisa che le carte di circolazione dei veicoli in dotazione all'Assicurato sono intestate come da dettaglio in allegato Libro Matricola.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi in carico del Libro Matricola alla fine del precedente contratto.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce, senza ulteriore aggravio di imposte.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più senza ulteriore aggravio di imposte.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente senza ulteriore aggravio di imposte.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazioni on line.

2.14 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

L'Impresa aggiudicataria avrà l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 209/05, di indicare il proprio rappresentante per la gestione sinistri residente in Verona.

2.15 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs. n° 209/05. L'impresa si obbliga altresì a fornire alla contraente le tariffe nazionali nel periodo di riferimento afferenti il settore III (autobus). Ove tale settore III° non comprenda totalmente o parzialmente le tariffe del trasporto pubblico locale. La contraente può chiedere l'intervento dell'ISVAP per la determinazione del premio.

2.16 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria in sede di gara abbia dichiarato di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

### **Art. 3) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

#### **3.1 CLAUSOLA DI EVENTUALE RESTITUZIONE DEL PREMIO**

Entro i quattro mesi successivi alla fine di ogni annualità assicurativa, l'Impresa dovrà elaborare - e comunicare ad ATV - il rapporto percentuale sinistri a premi (S/P) relativo all'annualità medesima dove S e P sono così calcolati:

S – Il totale delle uscite relative ai seguenti pagamenti:

- L'ammontare di tutti gli esborsi erogati e/o contabilizzati a terzi dalla Società a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile verso terzi, compreso i trasportati, nonché all'Assicurato stesso in caso di applicazione della Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.
- L'ammontare di tutti gli esborsi erogati e/o contabilizzati dalla Società, in qualità di Impresa Debitrice ai sensi dell'art. 23 della Convenzione CARD in caso di sinistri ricompresi nella Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed ai sensi dell'art. 38 della Convenzione CTT (Convenzione Terzi Trasportati) in caso di sinistri ricompresi nella procedura di risarcimento terzi trasportati di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, a titolo di rimborso in favore delle Imprese Gestionarie.
- L'ammontare di tutti gli esborsi erogati e/o contabilizzati dalla Società all'Assicurato a titolo di indennizzo di danni relativi a rischi diversi dalla Responsabilità Civile verso Terzi.

P - Il totale delle entrate relative ai seguenti recuperi:

- L'ammontare dei rimborsi erogati e/o contabilizzati riconosciuti dal Contraente alla Società a titolo di rifusione delle franchigie contrattuali per danni derivanti da responsabilità civile a terzi, compreso i trasportati.
- L'ammontare di tutti i rimborsi erogati e/o contabilizzati riconosciuti dalle Imprese Debitrici alla Società in qualità di Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 23 della Convenzione CARD in caso di sinistri ricompresi nella Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'art. 38 della Convenzione CTT in caso di sinistri ricompresi nella Procedura Terzi Trasportati di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
- L'ammontare di ogni e qualunque recupero ottenuto da terzi per effetto dell'esercizio del diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c.
- L'ammontare dei premi pagati dalla Contraente alla Società al netto delle sole imposte governative, inclusa l'eventuale regolazione del premio conseguente alla movimentazione del parco veicoli.

ATV avrà facoltà di verificare, nei limiti consentiti dalla legge, la correttezza dei dati e dell'elaborazione effettuata dall'Impresa.

Qualora detto rapporto S/P risultasse inferiore all'75%, la Società potrà essere chiamata a ridurre le rate successive di una quota percentuale del premio di un valore non superiore al 10% del premio imponibile in corso.

Qualora il rapporto S/P risultasse compreso tra 105% e 140% ed oltre, il Contraente potrà essere chiamato ad integrare il premio delle rate successive di un valore non superiore al 10% del premio imponibile in corso.

#### **3.2 RISERVATEZZA DEI DATI AFFERENTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI.**

L'impresa non può comunicare ufficialmente alle imprese concorrenti in gara il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

### 3.3 APERTURA SINISTRI.

Le parti possono convenire di non aprire talune serie di sinistri che di solito finiscono senza seguito, ovvero di aprirli assegnando ad essi una riserva virtuale uguale per tutti. Solo in caso di richieste di risarcimento delle controparti tali riserve verranno valutate in base alla consistenza del danno richiesto.

Queste soluzioni si rendono necessarie in un settore dove i sinistri senza seguito raggiungono punte del 30% ed oltre della massa dei sinistri denunciati.

### 3.4 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il contraente può chiedere all'impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line. L'impresa, inoltre, fornisce l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione in preparazione dell'attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE. Le parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29/10/2008 n. 191 che regola l'accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 l. 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del 23/03/04) in materia di pratiche di sinistri RC auto, nella interpretazione più ampia seguendo linee guida del settore TPL. La delegataria è disponibile ad accettare forme di gestione di sinistri a cura di struttura dedicata prescelta dall'assicurata, purché giuridicamente e tecnicamente in linea con le norme in materia e con lo stato dell'arte.

### 3.5 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con/o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.

L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'azienda e vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

### 3.6 MODIFICHE

Eventuali modifiche di legge e regolamenti ISVAP attuativi del D. Lgs. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al contraente.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

#### **Art. 4) CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)**

##### **4.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

##### **4.2 CLAUSOLA BROKER**

Il contraente dichiara di avere affidato a mezzo mandato di Brokeraggio la consulenza, la assistenza, la ricerca di mercato e relativa intermediazione afferente anche la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. 209/2005, alla quale la Società è tenuta a riconoscere una remunerazione del 4% sul premio netto di polizza.

Tutti i rapporti e le comunicazioni fra l'assicurato e la Società, inerenti la presente assicurazione, verranno svolti per il tramite della società di brokeraggio Marsh.

##### **4.3 CARICO E SCARICO**

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

##### **4.4 CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI**

La Società assicura la responsabilità dell'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

##### **4.5 RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2.5 DELLE CONDIZIONI CHE REGOLANO LA ASSICURAZIONE**

Nei casi in elenco al punto 2.5 delle Condizioni che regolano la Assicurazione, ed in deroga al medesimo punto 2.5, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa, spettante ai sensi di legge.

La Compagnia rinuncia inoltre ad avvalersi dell'azione di rivalsa quando, al momento del sinistro, non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

##### **4.6 COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO**

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

##### **4.7 DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

4.8 RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI (Valido solo per le autovetture)

L'impresa assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni del veicolo stesso

**Art. 5) RISCHI ACCESSORI**

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Incendio

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'allegato Libro matricola in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine, da combustione spontanea (anche sviluppo di fiamma).

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

Sono fatte salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.

La garanzia è operante anche nel caso che i mezzi siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della strada), e successive modificazioni ed integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad esecutori di servizi .

b) Furto e rapina (Operante per i veicoli ausiliari)

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli compresi nell'allegato Libro Matricola in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

L'Assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

5.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, smottamenti, neve, slavine, ghiaccio e pietre;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana;
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, gas metano e GPL, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- per gli automezzi azionati da motore elettrico, anche i danni che lo scoppio della batteria di trazione può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.
- i danni a impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

c) -Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale di euro 500.0000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.

Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

e) Sono inclusi inoltre i danni:

- verificatisi in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo, con esclusione di quelli comunque subiti dai veicoli e loro accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati e i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati da ATV facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana.

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività;

- materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche. L'impresa rimborsa i danni fino al massimale indicato all'art. 6 del presente capitolato speciale di polizza.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

f) Qualora a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi o qualora subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, l'impresa rimborsa le spese di recupero, custodia, e rimpatrio, purchè documentate. In tali casi l'impresa assicura inoltre il rimborso delle spese alberghiere, purchè documentate, sostenute dall'assicurato o dalle persone trasportate sui veicoli identificati in polizza; la garanzia non è operante entro il limite dei 50 km dalla residenza dell'assicurato e delle persone trasportate al di fuori dei confini d'Italia."

g) Rottura cristalli

La Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, fino alla concorrenza del massimale indicato all'art. 6 del presente Capitolato speciale di polizza, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli, e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

h) Spese di traino

Qualora i veicoli assicurati risultino danneggiati in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà le spese di traino fino alla sede del Contraente o di una sua officina di fiducia.

i) Furto con destrezza dei bagagli portati in viaggio negli autobus turistici e autobus adibiti al servizio aeroporto;

l) Incendio/Furto dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati.

### 5.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II c. C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dell'art. 1900 cc.;

d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

5.4 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA (Operante per i veicoli ausiliari)

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili purché installati nel veicolo.
- c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900 II° c. C.C.).

In caso di sinistro l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto di imposte e contributi SSNN ( art. 122 D.Lgs. 209/05).

5.5 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

5.6 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

- a) per gli autobus, trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato;
- b) per i veicoli ausiliari, trasmette l'elenco aggiornato dei valori dei singoli veicoli tenendo presente la quotazione di "Quattroruote".

5.7 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

5.8 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

5.9 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

- a) entro quindici giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata all'Autorità giudiziaria oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;

c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

5.10 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 5.8 perde il diritto al risarcimento; se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 cc.).

5.11 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa. Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

5.12 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI – (Autobus e carri soccorso)

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con le seguenti precisazioni:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai sessanta giorni e i danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi anche tributari;
- b) in caso di sinistro che causi la perdita totale o parziale del veicolo, si stima il valore in base al prezzo di riacquisto di veicoli nuovi, uguali o equivalenti per l'utilizzo al quale sono destinati, applicando a tale valore un degrado conteggiato come da seguente tabella:

I ANNO	NESSUN DEGRADO
I SEMESTRE II ANNO	5,0%
II SEMESTRE II ANNO	10,0%
I SEMESTRE III ANNO	14,0%
II SEMESTRE III ANNO	18,0%
I SEMESTRE IV ANNO	22,0%
II SEMESTRE IV ANNO	26,0%
I SEMESTRE V ANNO	29,5%
II SEMESTRE V ANNO	33,0%
I SEMESTRE VI ANNO	36,0%
II SEMESTRE VI ANNO	39,0%
I SEMESTRE VII ANNO	42,0%

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

II SEMESTRE VII ANNO	45,0%
I SEMESTRE VIII ANNO	48,0%
II SEMESTRE VIII ANNO	51,0%
I SEMESTRE IX ANNO	53,5%
II SEMESTRE IX ANNO	56,0%
I SEMESTRE X ANNO	58,5%
II SEMESTRE X ANNO	61,0%
XI ANNO	66,0%
XII ANNO	71,0%
XIII ANNO	76,0%
XIV ANNO	81,0%
XV ANNO	85,0%
XVI ANNO	88,5%
XVII ANNO	91,5%
XVIII ANNO	94,0%
XIX ANNO	96,0%
XX ANNO	96,5%
XXI ANNO	97,0%
XXII ANNO	97,5%
XXIII ANNO	98,0%
XXIV ANNO	98,5%
XXV ANNO	99,0%
XXVI ANNO ED OLTRE	99,5%

L'ammontare del danno si determina, per ogni singolo veicolo, in base al costo del suo ripristino nello stato funzionale in cui era immediatamente prima del sinistro, dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite, ma con il massimo del valore di ogni singolo veicolo al momento del sinistro come sopra determinato.

In caso di sinistro che coinvolga più veicoli, non è previsto alcun massimale di risarcimento.

#### 5.13 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI – (Veicoli ausiliari)

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Quattroruote, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio per riparare le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo risultante dal listino "Quattroruote" in vigore nel mese precedente a quello del sinistro (valore assicurato).

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica.

#### 5.14 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

Per i veicoli indicati nell'allegato Libro Matricola l'Impresa a nessun titolo sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per i singoli veicoli.

#### 5.15 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.3 cpv. c).

#### 5.16 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

#### 5.17 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto dei veicoli dell'allegato B), l'Impresa rimborsa le spese sostenute da ATV per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La presente garanzia è prestata fino al massimale indicato all'art. 6 del presente Capitolato

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

speciale di polizza, previa presentazione della relativa fattura.

5.18 SPESE DI RIMPATRIO.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per il rimpatrio dei veicoli dell'allegato B) a seguito di incidente stradale, incendio, furto, eventi socio-politici o atmosferici, fino al massimale indicato all'art. 6 del presente Capitolato speciale di polizza.

**Art. 6) MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Relativamente alle garanzie previste all'art. 5, è prevista l'applicazione delle seguenti franchigie/scoperti o limiti di indennizzo:

Franchigie

EVENTI SOCIO-POLITICI	€ 500,00
EVENTI ATMOSFERICI	€ 300,00
FURTO CON DESTREZZA BAGAGLI	€ 500,00
INCENDIO / FURTO DISPOSITIVI INSTALLATI SUI VEICOLI	€ 500,00

Limiti di Indennizzo

RICORSO TERZI DA INCENDIO	€ 500.000,00
ROTTURA CRISTALLI	€ 1.200,00
TRAINO DEL MEZZO INCIDENTATO	€ 1.000,00
RECUPERO DEL MEZZO INCIDENTATO	€ 1.000,00
SPESE DI PARCHEGGIO O CUSTODIA	€ 1.000,00
SOTTRAZIONE/SMARRIMENTO CHIAVI	€ 600,00
SPESE DI RIMPATRIO	€ 2.000,00
FURTO CON DESTREZZA BAGAGLI	€ 3.500,00
INCENDIO / FURTO DISPOSITIVI INSTALLATI SUI VEICOLI	€ 3.000,00

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Ai fini della valutazione dei rischi previsti nel presente contratto, negli allegati Libro Matricola (Allegati A e B al Capitolato) vengono forniti gli elenchi dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: matricola, targa, dati identificativi del veicolo, tipologia d'uso, alimentazione, tipologia del veicolo, valore assicurato.

A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del tasso e del premio annuo lordo.

....., lì

L'Impresa

Il Contraente

-----

-----

Ai Sensi dell'art 1341 CC il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli :

Art 1.2 Pagamento del premio

Art 1.9 Foro competente

Art 2.10 Durata del Contratto

Art 2.15 Obbligo dell'Impresa di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

Art 2.16 Coassicurazione

....., lì

L'Impresa

Il Contraente

-----

-----

Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante: \_\_\_\_\_